



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Provincia di Palermo

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 35 del 23.04.2013

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DELLO STADIO COMUNALE DI SANTA FLAVIA

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di Santa Flavia con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso dello Stadio Comunale sito in Località Torremuzza, territorio Comunale di Santa Flavia che consta di:
 - n. 1 campo da gioco (calcio);
 - spogliatoi;
 - tribune;
 - Locale da destinare a bar;
 - servizi di supporto (infermeria, bagni pubblici, biglietteria, ecc.) -- locali tecnici;
 - Area a verde;
 - Parcheggio;
2. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline inerenti la destinazione dell'impianto;
3. Nel presente regolamento si definiscono i ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti che sono:
 - l'Amministrazione Comunale di Santa Flavia di seguito definita *Amministrazione*;
 - la Giunta Comunale di seguito definita *Giunta*;
 - il soggetto delegato alla gestione (ad es. l'Associazione) *Gestore*;
 - Ente, Associazione o gruppo organizzato che utilizza l'impianto *Utente*;

Art. 2 - Modalità di gestione dell'impianto

1. L'Amministrazione comunale può gestire direttamente il campo sportivo comunale designando due figure da individuare all'interno dell'organico con mansioni di responsabilità, oppure, per ragioni di opportunità e convenienza, può concedere (a terzi) la gestione dell'impianto ad Associazione sportiva regolarmente operante e con sede nel territorio del Comune di Santa Flavia;

GESTIONE DIRETTA DELLO STADIO COMUNALE

Art. 3 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO

1. I Responsabili del Servizio manutenzione e guardiania saranno nominati dal Sindaco con proprio provvedimento.
2. Sovrintenderanno sul corretto funzionamento dell'impianto sportivo coordinando la gestione dello stesso attraverso gli operatori affidatari e svolgono tutte le funzioni demandate dalle norme del presente Regolamento.

Art. 4 - Finalità e soggetti ammessi

1. L'impianto e le attrezzature sportive sono destinate alla pratica sportiva coerente con la natura calcistica della struttura;
2. Compatibilmente alla struttura, dotazione tecnica e capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali, ludico e ricreative;
3. Il suo uso può essere richiesto da:
 - a) enti;
 - b) associazioni;
 - c) fondazioni;
 - d) istituzioni;
 - e) comitati;
 - f) privati; più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l'unico referente per l'amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti alla concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

Art. 5 - Condizioni di ammissibilità

1. La concessione in uso dell'impianto è disposta dall'Amministrazione a favore degli enti di seguito indicati in ordine decrescente di priorità:
 - a) associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel Comune di Santa Flavia dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive coerenti con la natura calcistica della struttura ricreative e motorie, assenza di fini di lucro e l'elezione democratica degli organi di direzione e controllo;
 - b) Associazioni dotate di personalità giuridica aventi sedi nel Comune di Santa Flavia dai cui statuti si evincono prevalenti finalità ricreative e motorie, connesse con le finalità sportive, assenza di fine di lucro e l'elezione democratica degli organi di direzione e controllo;
 - c) associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni o privati che esercitano prevalentemente attività ricreative motorie, in assenza di fini di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
 - d) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;

- e) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività sportive, ricreative e motorie a favore della collettività;
- f) enti pubblici e privati, associazioni, comitati o privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivi, ricreativi, sociale e culturale.

Art.6 - Modalità per le richieste di assegnazione

1. La richiesta per l'uso dell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) entro il 15 giugno per le società, associazioni, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo non inferiore a mesi 9 nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di massima di utilizzo degli impianti salvo modifiche scaturenti dai calendari ufficiali delle manifestazioni;
 - b) almeno 5 giorni lavorativi prima per manifestazioni giornaliere.
2. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione;
3. L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti nel caso di privati;
4. Per le società, associazioni e comitati è rilasciata al presidente.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine del 15 giugno previsto dal comma 1 lett. a) è differito a data che sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Santa Flavia;

Art. 7 - Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione degli impianti sportivi è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a) Attività organizzate dal Comune;
 - b) Attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni e secondo le priorità elencate al precedente art. 5;
 - c) Attività riguardanti la promozione sportiva effettuata nell'ambito della scuola dell'obbligo;
 - d) Attività agonistiche, sportive, ricreative e attività a fine di lucro di società e/o privati regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative;
 - e) Attività amatoriali ed occasionali;
 - f) Per tutte le altre attività di cui all'art. 4, comma 2.

2. L'attività si considera agonistica quando almeno il 50% dei tesserati partecipa a competizioni sportive comportanti classifiche e punteggi individuali o a squadre, regolarmente riconosciute dal C.O.N.I.;

Art. 8 - Fissazione calendario di utilizzo

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo tra i richiedenti, è disposta dal responsabile del servizio, nominato dal Sindaco, con i criteri di cui all'art. 7.
2. Le determinazioni assunte vengono comunicate ai richiedenti sull'albo pretorio on-line del Comune di Santa Flavia e valgono come notifica, entro la prima decade di luglio.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione è possibile presentare ricorso al Sindaco avverso le determinazioni assunte.
3. Entro i dieci giorni successivi, dalla pubblicazione, i concessionari possono presentare per iscritto richiesta di integrazione, modifiche o sostituzioni; dell'avvenuto deposito fa fede il timbro di protocollo posto dall'Ufficio comunale competente a ricevere la corrispondenza.
4. Entro i sei giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il responsabile del servizio, conclusa l'istruttoria delle osservazioni pervenute approva la ripartizione definitiva delle fasce di utilizzo degli impianti. Copia del provvedimento è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Santa Flavia;
5. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del calendario definitivo il concessionario dovrà dichiarare l'accettazione delle fasce orarie assegnate. Dovrà altresì versare nello stesso termine una cauzione il cui importo verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale. La cauzione verrà restituita a conclusione del periodo di attività detraendola dalla rendicontazione finale.
6. L'utilizzo degli impianti di norma non deve protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 9- Modalità di concessione.

1. L'assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di concessione.
2. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione ma comunque non può avere scadenza superiore ad anni 1, rinnovabile;
3. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.
4. L'accesso al rettangolo di gioco ed agli spogliatoi è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali - appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione Comunale dalla Società alla quale è stato concesso l'uso dell'impianto.

5. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici o di eventuali responsabili segnalati preventivamente all'Amministrazione Comunale; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco.
6. Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione comunale allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto.
7. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie è consentita la presenza di pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo le normative vigenti in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura del concessionario assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.
8. All'atto della richiesta di concessione od uso dell'impianto, il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale se l'eventuale presenza di pubblico comporta pagamento di biglietto di ingresso, pena la revoca della concessione.
9. Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte.
10. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:
 - a) per eccezionali manifestazioni di rilevante interesse pubblico che abbia necessità di fare svolgere;
 - b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;
11. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:
 - a) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "a";
 - b) senza preavviso nel caso di cui alla precedente lettera "b". Per particolari motivi d'urgenza l'informativa viene eseguita con il mezzo più rapido a disposizione al presidente del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 10 - Utilizzo degli impianti

1. I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.
2. Per l'utilizzo degli impianti ed attrezzature si devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) il sodalizio deve garantire la presenza di un numero minimo di atleti commisurato ai seguenti parametri:
 - 1 - per le attività agonistiche: dal numero di atleti necessario a costituire una squadra come dalle norme federali;

2 - per le attività amatoriali: dal numero minimo di atleti disponibili;

b) l'impianto assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;

c) il contegno durante la permanenza all'interno degli impianti e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza;

3. Il Concessionario si impegna inoltre:

a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;

b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico, ove la presenza sia stata autorizzata;

c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, dalla chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;

d) riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato;

e) al controllo e manutenzione del campo di gioco ed accessori (porte, rete, panchine, recinzione etc.) in occasione delle partite di campionato.

4. I soggetti concessionari che organizzeranno corsi hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso del centro sportivo per tutta la durata del corso un apposito cartello sul quale devono essere indicati: il nome del concessionario, il tipo di corso, il calendario delle attività, il nominativo del Responsabile del corso.

5. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che ne concederà le modalità d'uso e di assegnazione degli spazi pubblicitari;

6. Il Concessionario ha la facoltà di esercitare la rinuncia alla concessione dando un preavviso di 30 giorni. Sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa a suo carico per tutta la durata del periodo di preavviso.

Art. 11 - Norme particolari

1. Nello stadio comunale è comunque vietato:

a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;

b) fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;

c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;

- d) introdurre animali all'interno dei campi di calcio;
- e) la riproduzione delle chiavi del centro sportivo, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni.
2. L'entrata negli spogliatoi è consentita 15 minuti prima dell'inizio dell'attività e l'accesso al campo di gioco è consentito all'inizio dell'ora. Al terreno di gioco si accede solo ed esclusivamente dagli spogliatoi onde garantire il normale svolgimento dell'attività di chi già opera nell'impianto sportivo.
 3. Ugualmente chi termina la propria ora di attività deve uscire dal campo di gioco e rientrare negli spogliatoi.
 4. Gli atleti appartenenti a società sportive possono accedere all'interno dell'impianto solo in presenza degli istruttori.
 5. Il personale di servizio presso l'impianto ha l'obbligo di vietare l'ingresso a chi non è in possesso della concessione temporanea di cui all'art. 7 comma 1 nonché la facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si comporti in modo incivile ed antisportivo.
 6. Le squadre, società o gruppi non potranno usufruire dell'impianto in caso di assenza dell'allenatore o di un dirigente responsabile.
 7. Nel caso in cui la manutenzione e pulizia dell'impianto venga affidata dall'Amministrazione Comunale a terzi, sarà compito di questi ultimi elaborare un programma di manutenzione ordinaria degli impianti, pulizia e qualsiasi altro intervento ritenuto opportuno, e consegnare detto programma al responsabile del servizio in modo da coordinare i programmi di utilizzo.
 8. All'infuori delle gare di campionato per le quali gli spogliatoi verranno assegnati uno alla squadra ospite e l'altro alla squadra di casa, negli altri casi dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni di distinzione per sesso.

Art. 12 – Danni

1. Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile di servizio comunale; Il responsabile del servizio comunale è tenuto alla verifica delle attrezzature e impianti al termine dell'utilizzo di ogni concessionario;
2. I soggetti concessionari dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il responsabile del servizio comunale.
3. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico del concessionario, inizialmente utilizzando, fino ad esaurimento, la cauzione depositata; l'escussione della cauzione è eseguita facendo salvo l'obbligo del ristoro all'Amministrazione Comunale degli eventuali superiori danni e in ogni caso obbliga il concessionario a reintegrare la cauzione stessa entro 10 giorni a pena di decadenza della concessione.

4. Il Comune, fatto salvo il disposto dell'art. 15, 1° comma, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal presente regolamento.

Art. 13 - Determinazione del costo

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate per singola stagione e/o singola gara di utilizzo dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione annuale;
 - b) servizi utilizzati (telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
 - c) tipo di attività svolta dal concessionario;
 - d) presenza di pubblico a pagamento.
2. Qualora una società sportiva non utilizzi il campo di calcio senza aver provveduto ad effettuare la disdetta entro 48 ore, sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto dalla richiesta, a meno che non vi sia il subentro di un'altra società.

Art. 14 - Mancato pagamento delle tariffe

1. Il mancato pagamento entro il termine fissato nella nota di addebito della quota a carico del concessionario, comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fin tanto perdura l'insolvenza.

Art. 15 - Responsabilità

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.
2. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Art. 16 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione dell'Amministrazione comunale la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.
2. Nelle ipotesi più gravi, non contemplate dalla Legge Penale, i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da €. 100 a €. 500, ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

Art. 17 - Concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo

1. Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente il campo sportivo comunale si procede alla assegnazione in gestione in via preferenziale ad associazioni o società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, operanti nel territorio flavese ed ivi aventi sede legale;
2. Il rapporto tra Comune e gestore viene disciplinato da un apposito atto convenzionale di durata non superiore a 5 anni, approvato dalla Giunta Comunale;
3. Il Responsabile dell'Area Patrimonio procederà a tutti gli adempimenti gestionali successivi, compresa la stipula dell'atto convenzionale.

Art. 18 - Profili economici

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento della struttura sportiva, assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria, ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi. Adesso competeranno, pertanto, tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.
2. Il soggetto affidatario, nella determinazione delle tariffe, dovrà avere cura di salvaguardare condizioni di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori e, per alcune categorie di utenti (a titolo indicativo bambini di età inferiore di anni 8, anziani, donne, portatori di handicap, scuole), dovrà prevedere tariffe ridotte o particolarmente vantaggiose, comunque con la finalità di favorire al massimo l'utilizzazione dell'impianto nell'arco della giornata. Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura dell'affidatario presso gli impianti ed in luoghi aperti al pubblico.
3. L'Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente il campo sportivo comunale - a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno 8 giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare, campionati, allenamenti, utilizzazione da parte di terzi);
4. Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati - allenamenti - utilizzazione da parte di terzi) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell'affidatario medesimo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe vigenti, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed Enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale, aventi sede esclusivamente nel territorio comunale;
5. Il soggetto affidatario dell'Impianto Sportivo corrisponde all'Amministrazione un canone per l'affidamento che sarà preventivamente stabilito dalla Giunta Municipale;
6. Il corrispettivo reso all'Amministrazione dal soggetto affidatario ai sensi del precedente comma è pagato in due soluzioni entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ciascun anno di affidamento.

Art. 19 - Obblighi del gestore in caso di concessione dell'impianto

1. Al gestore è proibito apportare mutamenti alla struttura dell'immobile assegnato, nonché, agli impianti in esso presenti, se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.
2. Il gestore è altresì responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni causati nell'uso del bene. A tal fine, il concessionario dovrà stipulare un idoneo contratto di assicurazione con una o più Società assicuratrici di nota solidità finanziaria e di comprovata serietà.
3. Gli interventi di ordinaria manutenzione sono a carico del gestore. In caso di inadempienza e previa diffida, il Comune procederà agli interventi necessari con addebito delle spese sostenute al gestore.
4. Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.) dell'impianto sportivo. A tale proposito, prima della sottoscrizione della convenzione, il concessionario dovrà volturare le utenze a proprio nome e al termine della concessione l'intestazione delle utenze dovrà ritornare in capo all'Amministrazione Comunale. Le spese di volturazione all'inizio e al termine della concessione sono a completo carico del concessionario. A garanzia degli adempimenti predetti il concessionario dovrà prestare idonea cauzione che copra i costi di volturazione.
5. Sono altresì a carico del concessionario le spese per il personale, per la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza dell'impianto, nonché imposte, tasse e costi per le autorizzazioni comprese quelle commerciali.

Art. 20 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione comunale si farà carico di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto. Per quanto possibile, tali interventi saranno effettuati con tempi e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile per le attività del gestore. Nessun risarcimento è comunque dovuto dal Comune al gestore per i periodi di inutilizzabilità dell'impianto.
2. L'Amministrazione comunale si farà inoltre carico della manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del Campo da gioco di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 21- Lavori di miglioramento degli impianti

1. Il concessionario non potrà eseguire opere e lavori di miglioramento degli impianti, per quanto utili al funzionamento della struttura e al miglior utilizzo sociale e ricreativo del degli stessi da parte degli utenti, senza preventiva formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In tali ipotesi il concessionario dovrà presentare all'amministrazione una relazione illustrativa con allegati elaborati grafici e preventivo di spesa dei lavori che si intendono effettuare. L'amministrazione, esaminata la richiesta, qualora ne riconosca l'utilità, potrà concedere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori indicati. A lavori eseguiti sarà disposto sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico volto a verificare la conformità di quanto eseguito al progetto autorizzato.
2. Alla scadenza della convenzione, le opere e /o i lavori eseguiti ai sensi del precedente comma rimarranno nella proprietà dell'Amministrazione comunale la quale, qualora ne riconosca l'utilità, previa documentazione delle spese sostenute, concederà al concessionario un indennizzo nella minor somma tra l'importo sostenuto dal concessionario e il valore del

risultato utile al tempo della riconsegna, come risultante dalla stima dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 22 – Forme di utilizzazione eccezionali.

1. L'amministrazione Comunale, in via eccezionale, potrà concedere l'uso del centro sportivo per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, fatta salva la compatibilità dell'iniziativa medesima con le caratteristiche strutturali, la dotazione tecnica e la capienza dell'impianto.

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le leggi statali e regionali vigenti in materia.